



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DECRETO DELEGATO:

"DISPOSIZIONI DI AGGIORNAMENTO E COORDINAMENTO IN MATERIA FINANZIARIA"

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli Consiglieri,

Il presente Decreto Delegato ha lo scopo di dare attuazione all'art. 10 commi 7, 29 e 30 della Legge "Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2023 e Bilanci Pluriennali 2023/2025", che prevede una serie di deleghe normative al Congresso di Stato anche in ambito finanziario.

In particolare, il **CAPO I** del presente Decreto introduce modifiche alla Legge 165/2005 (cd. LISF) nonché sul bilancio della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (in breve "BCSM"), al fine di consentire l'adeguamento della stessa ai criteri contabili dell'Eurosistema, in conformità ai principi contenuti nel sopra richiamato art. 10, comma 7.

Al riguardo, l'art. 1 è finalizzato a rafforzare la protezione dei crediti derivanti da contratti assicurativi, sia attraverso una migliore prelazione di tali crediti nei casi di liquidazione dell'impresa di assicurazione (in ottica *gone concern*), sia attraverso un consolidamento legislativo delle norme regolamentari che già prevedono, in applicazione degli standard internazionali (analogamente all'articolo 42 del Codice delle Assicurazioni Private italiano), la separatezza degli attivi a copertura delle riserve tecniche (quindi anche in ottica *going concern*). Le misure qui proposte, ad integrazione della LISF, si ritengono necessarie per tutelare la fiducia nel comparto assicurativo sammarinese e la sua reputazione, nonché per agevolare operazioni di sistema volte a salvaguardare la medesima fiducia e reputazione, auspicabilmente senza dover ricorrere a strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria. Con riguardo al tema della "prelazione" è emerso infatti un vulnus normativo nella protezione dei titolari di crediti derivanti da contratti assicurativi, in quanto l'articolo 93 della LISF, pur prevedendo al comma 3 la loro prelazione sugli attivi a copertura delle riserve tecniche di grado financo superiore ai creditori privilegiati e ipotecari, nulla dispone, per il caso in cui tali attivi a copertura siano insufficienti, se non un ordine di graduazione interno alla stessa categoria di "creditori assicurativi"; si è quindi convenuto sulla necessità di aggiungere all'art.93 un comma finale che consenta a tale categoria di creditori, ed ai cessionari del relativo portafoglio polizze, di poter beneficiare sugli attivi restanti, non a già a copertura delle riserve tecniche e nei limiti di tale deficit, di una prioritaria soddisfazione rispetto a tutti gli altri creditori chirografi, fatti salvi quindi privilegi ed ipoteche. Tale intervento, pienamente in linea con le finalità tracciate dall'art.37 della stessa LISF, risulta ancor più giustificato ove si tenga in considerazione la circostanza che per questa categoria di clienti, diversamente dai depositanti di banche, non operano gli ulteriori strumenti di protezione quali il fondo di garanzia, per i casi di l.c.a, o la *depositor preference*, per i casi di risoluzione. Nell'occasione, per affinità di materia e obiettivi, si è disposto l'inserimento all'interno della Parte II, Titolo I, Capo V della LISF, dedicato alle disposizioni sulla separazione patrimoniale, di un nuovo articolo (73-ter) che, analogamente a quanto di recente avvenuto con l'integrazione delle norme speciali sulla separazione patrimoniale dei depositi rilevanti (art.73-bis), fissi (anche) a livello legislativo le regole per la speciale separazione patrimoniale tipica delle imprese di assicurazione, attualmente previste (solo) a livello regolamentare, all'art.82 del Regolamento BCSM n.2008-01. Anche questo intervento andrebbe così a colmare un vulnus rispetto alle omologhe legislazioni straniere.

L'art. 2 contiene disposizioni di coordinamento con la LISF e la Legge n. 102/2019. Tra queste, alcune sono finalizzate a favorire una più rapida ed efficiente chiusura della LCA, introducendo lievi modifiche al testo, che richiamano espressamente la legge sulle risoluzioni bancarie, ora oggetto di definizione nella LISF. Tali modifiche hanno anche il pregio di ripristinare il livello di allineamento di questa disciplina con quella omologa di cui all'art.92 del TUB.

L'art. 3 introduce ulteriori disposizioni di aggiornamento e di coordinamento con la LISF, in relazione al mutato quadro giuridico di riferimento.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

L'art. 4 contiene disposizioni per l'adeguamento di BCSM ai criteri contabili dell'Eurosistema. In proposito, si significa che nell'ambito degli impegni assunti da San Marino di progressivo allineamento agli standard normativi dell'Unione Europea, una parte rilevante riguarda il comparto bancario e finanziario. Già con la Convenzione Monetaria del 2012 e ancora di più con il futuro Accordo di Associazione (la cui firma dovrebbe avvenire alla fine del 2023), è prevista l'adozione di regole comuni, introdotte a livello europeo a garanzia della stabilità finanziaria dei Paesi membri e della trasparenza dei mercati. In tale contesto, anche la corretta percezione del valore patrimoniale delle Banche centrali è un tema rilevante, riconoscendo al contempo le specificità con le quali le stesse operano ed agiscono, tanto da avere indotto la Banca Centrale Europea ad adottare regole specifiche (aggiornate nel 2016) per la redazione dei bilanci delle Banche Centrali nazionali aderenti all'Eurosistema.

In relazione a quanto precede, è emersa l'esigenza anche per BCSM di adottare criteri contabili di redazione del bilancio allineati a quelli adottati dalla BCE, che consentano di rendere meno volatili i risultati di periodo, pur riflettendo correttamente il valore delle attività e passività.

Il **CAPO II** introduce modifiche al Decreto 30 maggio 2006 N. 76 al fine di aggiornare il quadro sanzionatorio a nuove fattispecie amministrative riguardanti la pubblicità sleale o idonea a generare turbative nel sistema finanziario, estendere la sanzionabilità dell'abusivismo finanziario in capo a chiunque, nonché prevedendo in maniera chiara la validità delle notifiche effettuate a mezzo T-notice, sia delle contestazioni delle violazioni sia delle successive irrogazioni delle sanzioni.

Il **CAPO III** introduce modifiche al Decreto 6 novembre 2006 N. 117 al fine di revisionare la modalità di calcolo degli oneri di vigilanza, aggiornare la contribuzione fissa di talune categorie di soggetti vigilati, ancorchè non autorizzati, nonché di prevedere una contribuzione anche da parte di quei soggetti esteri che operano in territorio sammarinese (di norma in LPS), in situazione di potenziale concorrenza con gli operatori locali.

IL SEGRETARIO DI STATO
- Marco Gatti -